ARTICOLO XVI
Scopo dei privilegi e delle immunità e cooperazione con le autorità italiane

Sezione 25

(a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione.

(b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

(i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;

(ii) il Presidente del Consiglio Consultivo in riferimento ai Membri del Consiglio;

(iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Consultivo alle persone menzionate nell'Art. XIV e al direttore generale;

(iv) il direttore generale in riferimento ad altri membri del personale.

(c) L'Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

(d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

(e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il direttore generale prima dell'adozione di dette misure.

ARTICOLO XVII
Soluzione delle controversie

Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsivoglia questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Organizzazione ed il Governo saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.

ARTICOLO XVIII
Disposizioni finali

Sezione 27

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Organizzazione ed in cui il Governo italiano avrà notificato all'Organizzazione l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.

(c) Questo Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'Organizzazione manterrà la propria sede nella Repubblica italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

(d) Il Presente Accordo tra lo Stato italiano e l'Organizzazione Internazionale di diritto per lo sviluppo sostituisce il precedente firmato a Roma il 28 marzo 1992 nonché lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma il 9 luglio 1993.

Pertanto all'entrata in vigore del Presente Accordo cesseranno gli effetti dell'Accordo Precedente.

Fatto a Roma il 14 giugno 2017, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO
Il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	La Direttrice Generale
Amb. Pietro Sebastiani	Irene Khan

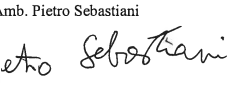

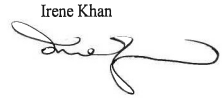

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 960):

Presentato dal sen. GIANLUCA FERRARA (M5S) il 27 novembre 2018.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente il 22 gennaio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, 30 gennaio 2019 ed il 6 marzo 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1680):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente il 19 marzo 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e Tesoro) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 marzo 2019 e il 15 maggio 2019.

Esaminato in aula il 3 giugno 2019 ed approvato il 2 luglio 2019.

19G00074